

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 agosto 2014.

**Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, approvato con decreto 18 luglio 1997, e successive modificazioni.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto-legge 27 giugno 2003, n. 152, convertito dalla legge 1° agosto 2004, n. 214, che conferisce al personale abilitato a svolgere le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità la possibilità di compiere attività di scorta e di regolazione del traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *c*) e *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto l'articolo 16 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2004, n. 235;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1997, come modificato dal decreto ministeriale 28 maggio 1998, dal decreto ministeriale 24 aprile 2003, dal decreto ministeriale 18 marzo 2005 e dal decreto ministeriale 4 febbraio 2011, di approvazione del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità;

Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2013, n. 31, che ha modificato l'articolo 16 del decreto del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Ritenuto necessario adeguare le disposizioni del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, approvato con decreto ministeriale 18 luglio 1997, e successive modificazioni, alle innovazioni introdotte dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2013, n. 31;

Decreta:

Al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, approvato con decreto 18 luglio 1997, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 2 del decreto 18 luglio 1997*

1. All'articolo 2 del decreto 18 luglio 1997, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

“1-*ter*. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, lettera g3), gli altri veicoli utilizzati dall'impresa autorizzata possono essere da essa acquisiti anche in comodato, documentato con atto scritto riportante data certa. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera g4), l'impresa autorizzata si può avvalere per lo svolgimento dell'attività di scorta di altro personale abilitato, assunto anche a tempo determinato o in modo occasionale, in regola con le disposizioni vigenti in materia di lavoro dipendente o di collaborazione.”.

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 3 del decreto 18 luglio 1997*

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto 18 luglio 1997 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli altri veicoli utilizzati e per il personale abilitato oltre la soglia minima, di cui al periodo precedente, valgono le disposizioni dell'articolo 2, comma 1-*ter*.”.

Art. 3.

*Modifiche all'articolo 4 del decreto 18 luglio 1997*

1. All'articolo 4, comma 5, del decreto 18 luglio 1997, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “L'autorizzazione è inoltre sospesa dal Prefetto che l'ha rilasciata per un periodo da quindici giorni a due mesi quando, nell'esecuzione dei servizi di scorta tecnica, il personale abilitato dipendente dall'impresa autorizzata, assunto anche a tempo determinato o in modo occasionale, sia incorso per almeno sei volte in un biennio nella violazione di cui all'articolo 10, comma 25-*ter*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di cui almeno 3 commesse dalla stessa persona.”.


Art. 4.

*Modifiche all'articolo 5 del decreto 18 luglio 1997*

1. All'articolo 5 del decreto 18 luglio 1997, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. Le persone, di cui al comma 1, devono possedere un'età non inferiore a 18 anni ed i requisiti richiesti dall'articolo 11 del testo unico di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di attuazione.”;



b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La scadenza dell'abilitazione è riportata sul titolo abilitativo."

#### Art. 5.

##### *Modifiche all'articolo 6 del decreto 18 luglio 1997*

1. All'articolo 6 del decreto 18 luglio 1997, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Il colloquio di cui al comma 6 può essere sostenuto dopo la scadenza dell'abilitazione, ovvero nei 5 mesi precedenti alla scadenza stessa. Se sostenuto in data antecedente alla scadenza, la nuova scadenza dell'abilitazione decorre dalla data di scadenza precedente. Se il candidato non supera il colloquio con esito favorevole l'abilitazione è immediatamente revocata."

#### Art. 6.

##### *Modifiche all'articolo 10 del decreto 18 luglio 1997*

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto 18 luglio 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a2), è inserita la seguente: "a-2bis) un autoveicolo avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con a bordo una persona munita di abilitazione ai sensi dell'articolo 5 oltre alla persona che guida il veicolo, per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità che hanno larghezza compresa entro i limiti previsti dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e lunghezza non superiore a m. 29, ovvero larghezza non superiore a m. 2,70 e lunghezza non superiore a m. 21, ovvero larghezza non superiore a m. 3,20, purché la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando circolano sulle strade a doppio senso di circolazione con una corsia per senso di marcia;"

b) la lettera a3) è soppressa;

c) al penultimo periodo, le parole: "Per i veicoli o i trasporti eccezionali di cui alle lettere c), d) ed e)," sono sostituite dalle seguenti: "Per i veicoli o i trasporti eccezionali di cui alle lettere b), c), d) ed e),».

#### Art. 7.

##### *Modifiche all'articolo 10-bis del decreto 18 luglio 1997*

1. L'articolo 10-bis del decreto 18 luglio 1997 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10-bis (Servizi di scorta mista). — 1. Nei casi indicati dall'articolo 16, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni, il numero dei veicoli e degli abilitati, nonché del restante personale della scorta tecnica che integra, caso per caso, quella prevista dall'articolo 10, non può essere superiore ad un veicolo ed a due persone abilitate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi indicati dall'articolo 16, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, quando non è ritenuto

necessario l'intervento di personale dipendente degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Nei casi indicati dall'articolo 16, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni, quando è previsto che la scorta tecnica sia supportata e coordinata da personale dipendente da uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il numero dei veicoli e degli abilitati della scorta tecnica è fissato con provvedimento del responsabile dell'ufficio da cui gli organi di polizia stradale dipendono. Salvo che siano necessari particolari interventi di regolazione del traffico, che sia necessaria la chiusura totale della strada per tratti aventi lunghezza superiore a km. 2, ovvero che sia prevista la formazione di un convoglio di più di tre veicoli o trasporti eccezionali, il numero dei veicoli e degli abilitati, nonché del restante personale della scorta tecnica, non può essere superiore a quello indicato all'articolo 10, comma 1, lettera e), ovvero comma 2, secondo periodo. In ogni altro caso, il numero massimo dei veicoli e delle persone di scorta tecnica indicati nel periodo precedente non può essere incrementato di più un veicolo e di due persone abilitate.

4. Salvo che sia necessario intervenire con interventi di regolazione del traffico particolarmente lunghi o complessi, nei casi indicati dai commi 1 e 2, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non possono impiegare più di un veicolo e di due dipendenti.


5. Nel corso dello svolgimento dei servizi di scorta di cui al comma 1, la posizione dei veicoli di scorta tecnica è determinata dal caposcorta le cui funzioni, ai sensi dell'articolo 13, sono assunte dal soggetto nominato dal responsabile dell'ufficio da cui gli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dipendono."

#### Art. 8.

##### *Modifiche all'articolo 14 del decreto 18 luglio 1997*

1. All'articolo 14 del decreto 18 luglio 1997, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Nei casi e con i tempi indicati dall'articolo 16, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, il caposcorta deve effettuare la comunicazione all'organo di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, competente per territorio rispetto al luogo di partenza, secondo le modalità indicate dal Ministero dell'interno. La comunicazione deve contenere la data e l'ora d'inizio del viaggio e le generalità del capo-scorta designato ed il suo recapito telefonico. Secondo le disposizioni fornite dal Ministero dell'interno, la comunicazione può essere effettuata anche con strumenti telematici."



## Art. 9.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Le modifiche del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità previste dal presente decreto verranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, relative al possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 11 del testo unico di pubblica sicurezza, entrano in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle presenti modifiche.

Roma, 27 agosto 2014

*Il Ministro delle infrastrutture  
e dei trasporti*  
LUPU

*Il Ministro dell'interno*  
ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2014

Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare,  
registro n. 1, foglio n. 3498

14A07408

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° settembre 2014.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1998, che istituisce il registro volontario delle varietà di basilico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del MIPAAF, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione di una varietà vegetale ortiva nel relativo registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

### Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nel registro delle varietà dei prodotti cementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, la varietà ortiva sotto elencata, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard» e le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi standard». Le descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie: basilico; varietà: gnometto; codice SIAN: 3401; lista registro: A; responsabile conservazione in purezza: La Semiorto sementi s.r.l.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2014

*Il direttore generale: CACOPARDI*

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

14A07386

